

## **REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)**

*Emanato con D.R. n. 234/2016 del 25/02/2016*

*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale d'Ateneo n.233 del 15/03/2016*

*Testo aggiornato al 16/01/2019*

### **Art. 1 - Istituzione**

1. Presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (in seguito Ateneo) è costituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) per l'esercizio delle funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano.

### **Art. 2- Funzioni**

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo:
  - a) sovrintende allo svolgimento e al monitoraggio delle procedure di assicurazione di qualità a livello di Ateneo;
  - b) promuove la cultura della qualità e sostiene la realizzazione di iniziative di informazione e formazione in collaborazione con le strutture amministrative di riferimento;
  - c) propone metodi, strumenti e procedure per il raggiungimento degli obiettivi di assicurazione della qualità, con particolare riferimento:
    - i. per la didattica alle attività inerenti ai processi di progettazione, monitoraggio e autovalutazione dei corsi di studio;
    - ii. per la ricerca e per la terza missione alle attività inerenti ai processi di monitoraggio e autovalutazione dei dipartimenti;
  - d) supporta i referenti dei corsi di studio e delle strutture didattiche, di ricerca e della terza missione nei rispettivi ambiti di attività;
  - e) assicura l'interazione con il Nucleo di valutazione, l'Osservatorio per la valutazione della didattica, l'Osservatorio per la valutazione della terza missione e la Commissione per la valutazione della ricerca in tema di assicurazione di qualità;
  - f) relaziona agli Organi d'Ateneo sulle procedure di assicurazione della qualità di Ateneo e sulle risultanze del lavoro svolto.

### **Art. 3 – Composizione**

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo è costituito da:
  - a) un Presidente nominato dal Magnifico Rettore al quale risponde direttamente del proprio operato;

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- b) un gruppo di lavoro dedicato alle funzioni relative alla qualità della didattica (PQA-DID), composto da:
    - i. cinque docenti, uno per ciascuna area scientifico-disciplinare del Senato Accademico, individuati tra i docenti di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo con adeguata competenza in tema di valutazione e assicurazione della qualità della didattica, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.;
    - ii. due rappresentanti degli studenti;
    - iii. un dirigente dell'amministrazione generale di riferimento per l'ambito della didattica;
  - c) un gruppo di lavoro dedicato alle funzioni relative alla qualità della ricerca e della terza missione (PQA-RIC), composto da:
    - i. cinque docenti, uno per ciascuna area scientifico-disciplinare del Senato Accademico, individuati tra i docenti di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo con adeguata competenza in tema di valutazione e assicurazione della qualità della ricerca e della terza missione, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
    - ii. un dirigente dell'amministrazione generale di riferimento per gli ambiti della ricerca e della terza missione.
2. Il Presidente:
- a) rappresenta il Presidio della Qualità di Ateneo e ne promuove e coordina le attività;
  - b) all'interno di ciascun gruppo di lavoro, nomina un coordinatore che possa sostituirlo in caso di impedimento o assenza;
  - c) può nominare il coordinatore di un gruppo e assumere personalmente le funzioni di coordinatore del secondo gruppo.

#### **Art. 4 - Nomina**

1. I componenti docenti sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore.
2. I rappresentanti degli studenti sono nominati dal Consiglio degli Studenti.
3. Il ruolo di Presidente dà diritto a una riduzione del carico della didattica frontale prevista dall'Ateneo di 30 ore.
4. Il ruolo di componente docente può essere considerato titolo per una eventuale riduzione di un massimo di 30 ore a carico dei singoli dipartimenti nell'ambito del monte ore a disposizione della struttura per le riduzioni.

#### **Art. 5 – Durata**

1. I componenti del Presidio della Qualità di Ateneo restano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinnovati per una sola volta.
2. Nel caso si renda necessario procedere con urgenza alla sostituzione di componenti docenti, il Magnifico Rettore procede con proprio decreto d'urgenza da sottoporre a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile.

3. Nel caso si renda necessario procedere alla sostituzione di componenti studenti la nuova nomina viene effettuata nella prima seduta utile del Consiglio degli Studenti.

#### **Art. 6 – Modalità organizzative**

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo si riunisce in seduta plenaria almeno due volte all'anno per un confronto sulle attività svolte nell'anno precedente e per le attività di progettazione dell'anno successivo.
2. Alle riunioni plenarie e alle riunioni dei gruppi di lavoro sono invitati i Prorettori competenti per didattica, ricerca e terza missione.
3. Il Presidente relaziona periodicamente il Magnifico Rettore sulle attività svolte, informandolo tempestivamente circa le questioni che richiedono l'intervento o le decisioni degli Organi d'Ateneo che sovrintendono alla politica della qualità.

#### **Art. 7 – Supporto alle attività del Presidio**

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo è coadiuvato dagli uffici preposti per l'attuazione delle politiche di qualità delle aree dirigenziali competenti per didattica, ricerca e terza missione.

#### **Art. 8 – Incompatibilità**

1. Il Presidente e i componenti non possono far parte dei seguenti Organi dell'Ateneo: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione.
2. Non possono inoltre ricoprire una qualsiasi delle seguenti funzioni: direttori di dipartimento o di altra struttura ex artt. 25 e 26 dello Statuto, presidenti o vicepresidenti di scuola, presidenti dei consigli di campus.
3. Il ruolo di componente e Presidente del PQA è incompatibile con quelli di coordinatore di corso di studio, di componente dell'Osservatorio per la valutazione della didattica, della Commissione per la valutazione della ricerca e dell'Osservatorio per la valutazione della terza missione.

#### **Art.9- Disposizione transitoria**

1. La nomina del nuovo Presidio della Qualità di Ateneo sulla base di questo regolamento avrà luogo nel mese di gennaio 2019.
2. Per garantire un'adeguata chiusura di mandato da parte del PQA uscente quest'ultimo rimarrà in carica fino alla scadenza naturale (15 febbraio 2019).

\*\*\*